

STATUTO

BETANIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POTENZA PZ VIA DEL SEMINARIO
MAGGIORE 115

Numero REA: PZ - 58421

Codice fiscale: 00544340763

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-05-2007 - Statuto completo	2
--	---



VITO PACE
NOTAIO

Allegato "A" all'Atto Rep. n. 5112

Racc. n. 1851

STATUTO DELLA SOCIETA'

"BETANIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

ART. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita la cooperativa sociale denominata "BETANIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

ART. 2 - Sede legale - Sedi secondarie

2.1 La Cooperativa ha sede nel Comune di Potenza, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 La sede sociale può essere trasferita presso qualsiasi indirizzo del Comune indicato nel precedente comma, con semplice decisione dell'organo di amministrazione; spetta invece ai soci decidere l'eventuale trasferimento della sede in Comune diverso.

2.3 Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'Organo di amministrazione.

ART. 3 - Norme applicabili

3.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

3.2 Qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile o si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi, l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni.

ART. 4 - Durata

4.1 La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

4.2 La Società si scioglierà per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 del Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.

ART. 5 - Scopo mutualistico ed oggetto sociale

5.1 La Cooperativa, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, si propone di organizzare, gestire ed erogare, tramite l'attività dei propri soci, servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lettera a) dell'art. 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381, offrendo opportunità di occupazione agli stessi soci.

In particolare la Cooperativa intende gestire, stabilmente o temporaneamente, per conto proprio o di terzi soggetti, pubblici o privati:

- a) attività e servizi di riabilitazione e di reinserimento sociale;
- b) centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- c) servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza;
- d) asili nido, scuole materne, doposcuola, centri di accoglienza, di igiene mentale e di cura specializzati, consultori, colonie estive, campeggi e pensioni, tanto in forma autonoma che in collaborazione con altri enti pubblici e privati;
- e) circoli culturali, centri sociali, librerie, centri di lettura e di strutture idonee a favorire le relazioni, il dialogo e l'animazione socio-culturale tra i cittadini;
- f) progettazione, organizzazione e consulenza riguardo a servizi socio-assistenziali;
- g) attività di formazione, laboratori, consulenza ed orientamento in materia socio-assistenziale e socio sanitaria;
- h) attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro la quale opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza di persone in stato di bisogno;
- i) attività di promozione e sollecitazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- j) studi e ricerche su tematiche socio-assistenziali e socio sanitarie.

5.2 La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa o affine all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali nonchè compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali medesimi.

In particolare, la Cooperativa potrà costituire Fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale, finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Essa, inoltre, può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

5.3 Per il raggiungimento delle finalità sopra dette, la Cooperativa potrà integrare la propria attività, in modo permanente o temporaneo, con quella di altre cooperative e relati-

vi consorzi, nonchè aderire ad organismi ispirati dall'associazionismo cooperativo.

5.4 La Società potrà, altresì, assumere interessenze e partecipazioni in Società diverse dalle cooperative od anche in imprese di qualunque natura aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio e rilasciare fideiussioni e altre garanzie di qualsiasi genere, anche reali.

5.5 Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio e della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

5.6 La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

5.7 Riguardo ai rapporti mutualistici, la Cooperativa deve in ogni caso rispettare il principio della parità di trattamento.

5.8 La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

TITOLO II

Soci

ART. 6 - Soci: numero e categorie

6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine di un anno, trascorso il quale la Società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

I soci devono avere interesse all'attività svolta dalla società.

6.2 Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, che prestano la propria attività in favore della Cooperativa, percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;

b) soci volontari, che prestano la loro attività in favore della Cooperativa gratuitamente, per fini esclusivi di solidarietà. Ad essi si applicano le disposizioni stabilite dalla legge 381 del giorno 8 novembre 1991 - e sue successive modificazioni ed integrazioni - nonchè l'art. 8 del presente statuto.

I soci operatori persone fisiche devono possedere i requisiti prescritti al successivo art. 7.

6.3 Possono, altresì, essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nonchè enti, associazioni ed organismi regolarmente e formalmente costituiti, nei cui statuti sia previsto il finanziamento, il sostegno, lo sviluppo e la promozione delle attività socio-assistenziali e delle cooperative sociali o che possano in qualsiasi modo partecipare allo scambio mutualistico, purchè non abbiano interessi o scopi in contrasto con quelli della Cooperativa e non siano soggette alla dire-

zione o al controllo di altre società i cui scopi o interessi siano in contrasto con quelli della Cooperativa stessa.

6.4 Possono inoltre essere ammessi a socio della Cooperativa i sovventori, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

6.5 Non possono, in ogni caso, divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini o qualunque altra attività in concorrenza o in contrasto con quelle svolte dalla Cooperativa. A tal fine l'Organo di Amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali. Non possono, inoltre, essere ammesse a socio persone giuridiche, pubbliche o private, se il numero dei soci della cooperativa è inferiore a 8 (otto).

6.6 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; detta partecipazione deve essere coerente con la capacità economica della stessa Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie di medio e lungo periodo.

Le nuove ammissioni, in ogni caso, non devono compromettere il regolare svolgimento del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

6.7 Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci, in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

ART. 7 - Soci lavoratori - definizione - Requisiti - norme applicabili

7.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, attraverso la gestione in forma associata della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

7.2 Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che:

1. abbiano maturato esperienze professionali di almeno 2 (due) anni in attività relative a servizi didattici e socio-assistenziali, in cui è impegnata la Cooperativa;
2. siano in possesso di titoli e qualifiche che abilitino allo svolgimento di attività didattiche e di servizi socio-assistenziali;
3. per loro capacità professionale, di lavoro, di attitudine e specializzazione, possano partecipare effettivamente e direttamente all'attività della Cooperativa ed al raggiungimento dei relativi scopi sociali;
4. possiedano competenze tecnico-amministrative, tenuto conto del numero strettamente necessario al regolare funzionamento della Cooperativa.

7.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa anche un rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie pre-

viste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la sua prestazione di lavoro nonché il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'Organo di amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci, ai sensi della legge n. 142 del 03/04/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 8 - Soci volontari - definizione - requisiti - norme applicabili

8.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella Cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

8.2 Il numero dei soci volontari, in nessun caso ed in nessun tempo, può superare la metà del numero complessivo dei soci cooperatori (lavoratori e volontari).

8.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di lavoro e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

8.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese da essi effettivamente sostenute nella prestazione della loro opera di volontariato in favore della Cooperativa, sulla base e nei limiti dei parametri stabiliti dalla Cooperativa stessa per la totalità dei soci e purché siano regolarmente documentate.

8.5 Nella gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi da effettuarsi in esecuzione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzati in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

ART. 9 - Procedura di ammissione

9.1 Chi intende diventare socio della Cooperativa deve presentare, all'Organo di amministrazione, domanda scritta contenente, se persona fisica:

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, che non potrà essere inferiore né superiore al minimo e massimo fissato dalla legge e dallo statuto sociale, agli art. 10.1 e 20, rispettivamente per i soci cooperatori ed i soci sovventori.
- d) limitatamente ai soci sovventori, il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso;
- e) La dichiarazione di accettazione, senza riserva, del pre-

sente statuto, in tutti gli articoli che lo compongono;

f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 44 del presente statuto;

g) l'impegno a mettere a disposizione della Cooperativa le proprie capacità professionali;

h) il possesso di qualifiche professionali specificamente richieste per l'espletamento dei servizi socio-assistenziali;

i) l'impegno a sottoscrivere eventuali programmi di capitalizzazione della Cooperativa come proposti dall'Organo di amministrazione, e ad accettare l'eventuale trattenuta fissata annualmente dal medesimo Organo, nei limiti degli utili distribuiti a norma del successivo art. 29, sulla base di appositi Regolamenti approvati dall'Assemblea.

Nel caso, invece, di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), f), g), h) e i) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, gli estremi di iscrizione a registri o albi previsti e tenuti a norma di legge;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda, da allegare;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda ed il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa.

9.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo di amministrazione, che accerta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni nonché l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate negli artt. 6 e 7; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

9.3. L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo; tuttavia, in presenza di un attivo patrimoniale superiore al limite indicato nel 2° comma dell'art. 2519 del c.c., oppure qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al successivo articolo 11 - determini il superamento del numero di soci previsto nello stesso art. 2519, comma 2 e, per conseguenza, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'Assemblea per la modificazione dello statuto, secondo quanto indicato nell'art. 3.2.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci, dopo che l'Assemblea dei soci abbia proceduto alla suddetta modificazione di statuto.

9.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere moti-

vata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

9.5 L'Organo di Amministrazione, nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 10 - Obblighi dei soci

10.1. Il socio deve versare, all'atto della sottoscrizione, secondo le modalità stabilite dall'Organo di Amministrazione:

- l'intero importo della quota sociale sottoscritta che non può essere inferiore ad euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);
- l'eventuale tassa di ammissione a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

10.2. I soci, inoltre, nel rispetto delle norme di legge, sono obbligati:

- a) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) a mettere a disposizione della Cooperativa le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa;
- c) a contribuire in proporzione al valore dello scambio mutualistico, e per importi annui in ogni caso non superiori allo 20% (venti per cento) stesso, all'eventuale ripianamento di perdite, previa decisione assunta dall'Assemblea dei soci.

10.3 Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello che risulta dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 11 - Soci speciali

11.1. L'Organo di Amministrazione può deliberare - ai sensi dell'art. 2527 del codice civile - nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- 1. alla loro formazione professionale, qualora debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa;
- 2. al loro inserimento nell'impresa, qualora siano in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli

scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

11.2. La delibera di ammissione dell'Organo di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

a. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, entro i limiti massimi a tal fine previsti dalla legge, viene fissata dall'Organo di amministrazione al momento dell'ammissione;

b. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;

c. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quello previsto per i soci cooperatori ordinari.

11.3. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 29 dello statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nella Cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

11.4. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Egli non può rappresentare in Assemblea altri soci né può essere eletto amministratore.

I soci speciali, inoltre, non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476, 2422, 2545 bis del codice civile.

11.5. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

11.6. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto, anche qualora si verifichi:

1. l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del loro inserimento nell'impresa;

2. l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

3. il mancato adeguamento agli standard produttivi ed ai livelli qualitativi stabiliti.

11.7. Qualora non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento - e, comunque entro un termine non superiore a 5 (cinque)

anni - il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori ordinari semprechè, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo di amministrazione deve comunicare all'interessato la delibera di ammissione in qualità di socio lavoratore ordinario, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 9 e previa integrazione della quota, da sottoscrivere sino alla concorrenza dell'importo indicato nell'art. 10.1.

Per quanto non previsto, trovano applicazione le ulteriori limitazioni previste dall'art.2527 del codice civile.

ART. 12 - Recesso

12.1 Il diritto di recesso compete:

- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- ai soci cooperatori che non abbiano acconsentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di Società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede in altro Comune, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo (all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni, all'introduzione o rimozione di clausole compromissorie nel presente atto costitutivo);
- ai soci cooperatori che non abbiano consentito al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale della Cooperativa;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

Il recesso, in ogni caso, non può essere parziale.

12.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

12.3. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata decisione dell'Organo di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura

dell'esercizio successivo.

ART. 13 - Esclusione del socio

13.1 L'esclusione del socio può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- c) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) previa intimazione da parte degli Amministratori, con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- f) ricada in una delle ipotesi previste dall'art. 2286 del codice civile;
- g) sia dichiarato fallito o sottoposto a procedura concorsuale;
- h) abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- i) subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa, o giustificato motivo soggettivo nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato;
- j) l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa sia stato risolto per inadempimento.

13.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può fare ricorso alla procedura arbitrale ex art. 44 del presente atto costitutivo, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

13.3 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo di amministrazione.

13.4 Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo di amministrazione su tali materie, sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale regolato dall'art. 44 dello statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

TITOLO III

Quote

ART. 14 - Quote

14.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore ad euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

14.2 Ove la legge non preveda e non consenta diversamente, nessun socio della Cooperativa può avere una quota superiore a centomila euro.

14.3 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545 quinquies e 2545 sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

ART. 15 - Cessione delle quote dei soci operatori

15.1 Le quote dei soci operatori non possono essere cedute con effetto verso la Società, se la cessione non è autorizzata dall'Organo di amministrazione.

15.2 Il socio operatore che intenda trasferire la propria quota, deve darne preventiva comunicazione, con lettera raccomandata, all'Organo di amministrazione che deciderà in merito. Salvo espressa autorizzazione dell'Organo di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio. Nella comunicazione dovrà essere indicato: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

15.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti dal presente statuto per divenire socio.

15.4 Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione a cedere la propria quota, deve essere motivato. Contro tale diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione azionando la procedura prevista all'art. 44.

ART. 16 - Vincoli sulle quote

16.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

16.2 Il creditore particolare del socio operatore, finché dura la Società, non può agire esecutivamente sulla quota del

medesimo.

ART. 17 - Liquidazione della quota.

17.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

17.2 Il socio receduto o escluso ha diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate - eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale - è escluso, in ogni caso, il rimborso delle somme versate a titolo sovrapprezzo.

17.3 Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvo quanto previsto al successivo comma.

17.4 Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545 quinquies e 2545 sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

ART. 18 - Morte del socio

18.1 In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni del precedente articolo 17.

18.2 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la Società consenta la divisione.

ART. 19 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi, Termini di decadenza, limitazioni al rimborso

19.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

19.2 Il valore delle quote per le quali non risulterà richiesto il rimborso nel termine suddetto, sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La Cooperativa, comunque, può compensare con il debito deri-

vante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

ART. 19 Bis - Clausola di intrasferibilità delle quote sociali
Sono validi e efficaci, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di concessione delle agevolazioni previste dalla Sovvenzione Globale Linea di intervento Piccoli Sussidi Misura III.1.D.3 - POR Basilicata 2000/2006 in favore della Società, soltanto gli atti di cessione di quote sociali per effetto dei quali la compagine sociale permanga costituita con le medesime percentuali e nel rispetto delle stesse categorie di destinatari diretti previste dall'art. 5 del Bando per la concessione di Piccoli Sussidi Azione 2.

TITOLO IV

Conferimenti di Soci Sovventori

ART. 20 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore minimo ciascuna non inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) o se superiore di un valore multiplo di tale importo.

Al momento della sua ammissione, in ogni caso, ciascun socio sovventore deve sottoscrivere una quota del valore minimo di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero).

ART. 21 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

21.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo di amministrazione.

21.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

21.3 Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo di amministrazione il proposto acquirente e l'Organo di amministrazione deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 22 - Deliberazione di emissione

22.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo di amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli

eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

22.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

22.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

22.4 La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

ART. 23 - Recesso dei soci sovventori

23.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, il diritto di recesso spetta ai soci sovventori qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

Strumenti Finanziari

ART. 24 - Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari

24.1 Con delibera dell'Assemblea la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, esclusivamente ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale ed a investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 c.c. e dell'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del codice civile.

24.2 In caso di emissione di titoli di debito, con apposito regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

- le modalità di circolazione;

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

24.3 Ai soci finanziatori ed agli altri sottoscrittori di titoli di debito trova, altresì, applicazione l'art. 2526 del codice civile .

TITOLO VI: Patrimonio - Esercizio Sociale - Bilancio - Utili

ART. 25 - Patrimonio sociale

25.1 Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale formato dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;

b) dal capitale sociale formato dai soci sovventori;

c) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui all'art. 24;

d) dalla riserva legale, formata con gli utili di cui all'art. 29.3 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti di cui all'art. 19;

e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto 10.1;

f) dalla riserva straordinaria;

g) da ogni altra riserva costituita o prevista dalla legge.

25.2 Le riserve di cui ai punti sub d), e), f) e g) del presente articolo non possono essere ripartite fra soci cooperatori né durante la vita della Società né all'atto dello scioglimento.

ART. 26 - Capitale sociale e conferimenti

26.1 Il capitale sociale della Cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro venticinque né superiore al massimo stabilito dalla legge.

26.2 La Società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti del Codice Civile.

In questo caso l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'Assemblea su proposta motivata degli amministratori.

26.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 del codice civile.

ART. 27 - Riduzione del capitale per perdite

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite si applicano, in quanto compatibili le norme sulla società a re-

sponsabilità limitata.

ART. 28 - Divieti

28.1 E' fatto divieto alla Cooperativa:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e comunque ai limiti stabiliti dalle leggi per le cooperative a mutualità prevalente;
- di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori, sia durante la vita della Cooperativa che successivamente al suo scioglimento.

ART. 29 - Esercizio sociale, bilancio, ristorni e riparto utili

29.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo di amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge. In particolare Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'Organo di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

29.3 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge n. 59/92;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente e ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari di cui all'art. 24 del presente Statuto.

L'Assemblea, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, può, in ogni caso, destinare gli utili alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli eventuali altri strumenti fi-

nanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

29.4 L'Assemblea, su proposta dell'Organo di amministrazione, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore alla misura all'uopo prevista dalla legge in rapporto ai trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente agli scambi mutualistici, in conformità ai criteri stabiliti da eventuale apposito regolamento, il quale - in via generale - deve considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa, a qualsiasi titolo eseguita dai soci, nel corso dell'esercizio interessato.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea, mediante:

- erogazione diretta mediante integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

TITOLO VII

Decisioni Soci - Amministrazione e Controllo Società

ART. 30 - Decisioni dei soci

30.1 Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

30.2 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso l'Assemblea dei soci:

- a) approva il bilancio, delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni e destina gli utili;
- b) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 22, nonchè sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- c) procede alla nomina dell'Organo di amministrazione;
- d) procede alla eventuale nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- f) approva i regolamenti interni;
- g) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- h) decide di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i) delibera altresì sulla modifica del presente statuto e su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla

legge.

30.3 L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo di amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

30.4 L'Assemblea è convocata dall'Organo di amministrazione, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonchè l'elenco delle materie da trattare; essa deve essere inviata a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata, ovvero con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'Assemblea tuttavia potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove nominati, ai sensi dell'art. 2479 bis c.c..

A tal fine il presidente del Consiglio di amministrazione, uno degli amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi in assemblea totalitaria.

ART. 31 - Diritto di voto

31.1 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno da 90 (novanta) giorni nel libro dei soci.

31.2 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. Ai soci cooperatori persone giuridiche, tuttavia, possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti, in proporzione all'ammontare della quota sottoscritta, secondo quanto appresso specificato:

a) 1 (uno) voto i possessori di una quota del valore sino ad euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);

b) 2 (due) voti i possessori di una quota compresa tra euro 5.025,00 (cinquemilaventicinque virgola zero zero) ed euro

10.000,00 (diecimila virgola zero zero);

c) 3 (tre) voti i possessori di una quota compresa tra euro 10.025,00 (diecimilaventicinque virgola zero zero) ed euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero);

d) 4 (quattro) voti i possessori di una quota compresa tra euro 15.025,00 (quindicimilaventicinque virgola zero zero) ed euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero);

e) 5 (cinque) voti i possessori di una quota superiore ad euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).

31.3 Ai possessori di strumenti con diritto di voto in Assemblea, si applica il precedente art. 22.

31.4 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

ART. 32 - Svolgimento dell'Assemblea - diritto di intervento

32.1 L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione, nel caso di cui al successivo punto 33.1 lett. b), o dall'Amministratore unico, nel caso in cui al successivo punto 33.1 lett. a).

In caso di assenza o impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea.

Nei casi previsti dalla legge e quando lo ritenga necessario l'Organo di amministrazione, le funzioni di segretario sono svolte dal notaio designato dal medesimo Organo.

32.2 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, che dovrà essere conservata dalla Società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e ciascun socio non può ricevere più di una delega.

La regolarità della delega è accertata dal presidente dell'Assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci o al revisore, né alle Società da essa controllata o controllanti, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo ovvero ai dipendenti di queste.

32.3 L'Assemblea in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la maggioranza dei voti spettanti alla totalità dei soci e

delibera a maggioranza dei presenti, salvo nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 30.2, nei quali è comunque richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno i quattro decimi dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza dei presenti salvo nei casi previsti dalle lettere d) ed e) del punto 30.2, nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i quattro decimi dei voti spettanti alla totalità dei soci.

L'Assemblea, a maggioranza dei presenti e su proposta del presidente, approva le modalità di voto. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti ed astenuti.

32.4 Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere fatte constatare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della stessa.

Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio.

Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta espressa, le dichiarazioni dei soci inerenti l'oggetto della discussione.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci, a cura dell'Organo di amministrazione.

ART. 33 - Organo di amministrazione

33.1 La Società potrà essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina:

- a) da un Amministratore unico;
- b) da un Consiglio di amministrazione formato da tre a cinque membri.

33.2 L'amministrazione della Società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori in ragione non superiore ad un terzo del totale.

33.3 Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

33.4 Gli amministratori restano in carica fino a revoca, a presentazione di dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina. In tale ultimo caso, tuttavia, la durata della carica non può essere infe-

riore a tre esercizi sociali.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo, senza necessità di motivazioni, ovvero giusta causa e senza riconoscimento alcuno di risarcimento danni.

E' ammessa la rieleggibilità degli amministratori.

33.5 Nel caso sia stato nominato il Consiglio di amministrazione di cui alla lettera b) del precedente punto 33.1, se per qualsiasi causa venga meno la minoranza dei consiglieri, i restanti amministratori provvedono a nominare i consiglieri mancanti che rimangono in carica sino alla prossima assemblea dei soci, la quale procederà a reintegrare l'Organo di amministrazione.

I consiglieri come sopra nominati dall'Assemblea dei soci scadono insieme agli altri amministratori già in carica.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venga meno la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero Consiglio di amministrazione.

In tale caso, il Collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'Organo di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2386, comma cinque, del Codice Civile.

Nel caso in cui, invece, il Collegio sindacale non sia nominato, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'Organo di amministrazione.

33.6 Il Consiglio di amministrazione, ove nominato e qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente; ove lo ritenga, esso può altresì nominare un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.

ART. 34 - Decisioni del Consiglio di amministrazione

34.1 Le decisioni del Consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, tra cui il telefax o la posta elettronica, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o telefax, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio di amministrazione è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni, quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

34.2 Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 35 - Competenze degli amministratori

35.1 L'Organo di amministrazione, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

A fini meramente esemplificativi, senza rappresentare perciò specifica limitazione, l'Organo di amministrazione potrà procedere ad acquisti, locazioni, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, partecipare ad altre operazioni presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le banche, l'Istituto di emissione ed ogni altro Ufficio pubblico o privato, consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche, trascrizioni ed annotazioni di ogni specie, esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro Ente pubblico o privato da qualsiasi responsabilità.

Esso delibera, altresì, sulle azioni giudiziarie anche in sede di legittimità e revocazione, su compromessi e transazioni.

35.2 L'Organo di amministrazione può nominare direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

35.3 Il Consiglio di amministrazione, se nominato, può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente fra loro.

L'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità ivi indicate.

35.4. L'Organo di amministrazione, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, relaziona sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione l'Organo di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 36 - Rappresentanza

36.1. La firma e la rappresentanza della Cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi

grado e giurisdizione - anche sovra-nazionale ed internazionale, come anche per i giudizi di revocazione e di cassazione - nonchè la nomina, all'uopo, di avvocati e procuratori ad lites, spettano all'Amministratore unico o al presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, al vicepresidente, se nominato.

36.2. L'Organo di amministrazione, peraltro, può attribuire i suddetti poteri di rappresentanza anche ad uno o più dei suoi componenti.

ART. 37 - Compensi degli amministratori

37.1 I soci al momento della nomina, possono stabilire il compenso annuale eventualmente spettante all'Organo di amministrazione. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori con particolari incarichi, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

ART. 38 - Integrazione del Consiglio

38.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ART. 39 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità

39.1 Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2476 del Codice Civile ha diritto di avere dall'Organo di amministrazione notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione anche tramite professionisti di propria fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azioni di responsabilità contro gli amministratori.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della Società, nei termini ed alle condizioni stabilite dal comma 5 del richiamato art. 2476 del C.C..

ART. 40 - Comitati tecnici consultivi

40.1 L'assemblea dei soci può decidere la nomina di comitati tecnici consultivi, formati da tre a sette membri, scelti tra persone fisiche e persone designate da enti pubblici e privati, che abbiano esperienza e competenza riguardo alle tematiche costituenti l'oggetto della Società, allo scopo di fornire ai soci medesimi ovvero all'Organo di amministrazione e su

esplicita richiesta degli stessi, pareri e valutazioni comunque non vincolanti in ordine alle stesse tematiche.

40.2 Con l'atto di nomina, i soci stabiliscono compiti, modalità di funzionamento, durata ed eventuali compensi spettanti ai suddetti comitati tecnici consultivi.

ART. 41 - Controllo legale e dei conti.

41.1 Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile, la Società è controllata da un Collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, la quale designa altresì il presidente e ne determina la retribuzione annuale.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

41.2 Qualora la nomina del Collegio sindacale non sia obbligatoria ai sensi del punto 41.1, i soci, con propria decisione possono comunque provvedere a nominarlo, osservando le stesse modalità previste dal medesimo punto e dal già citato art. 2477 del C. C..

In alternativa al Collegio sindacale, la società può nominare un Revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

41.3 Al Collegio sindacale o al Revisore contabile, ove nominati ai sensi del punto 41.2, si applicano gli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

41.4 Il Collegio sindacale, ove nominato, viene convocato dal presidente con avviso scritto, da inviare a ciascun sindaco almeno cinque giorni o, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto e può essere trasmesso con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compreso il telefax e la posta elettronica.

41.5 Il Collegio sindacale è validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle predette formalità, ove siano presenti tutti i membri effettivi che lo compongono.

TITOLO VIII

Scioglimento e Liquidazione - Disposizioni Finali

ART. 42 - Divieto di modifica della natura di Cooperativa sociale

42.1 La Cooperativa non può modificare la propria natura di Cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta l'automatica messa in liquidazione della Cooperativa stessa.

ART. 43 - Scioglimento e liquidazione della Società

43.1 In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri.

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, ai sensi del primo comma, lettera d) dell'articolo 2514 del Codice Civile, dovrà essere devoluto nel seguente ordine:

1. a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 29.3 Lett. c), e dei dividendi eventualmente maturati;

2. ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge n. 59/92.

ART. 44 - Clausola arbitrale

44.1 Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 5/03, nominati con le modalità seguenti, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, ovvero nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

44.2 Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e ss. del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale Nazionale promossa da Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

44.3 La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del Decreto Legislativo n. 5/03.

44.4 Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 Decreto Legislativo n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, Decreto Legislativo n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-

certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

44.5 Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

44.6 Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

44.7 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

ART. 45 - Regolamenti

45.1 L'Organo di amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla vigente normativa, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

ART. 46 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

46.1 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ART. 47 - Comunicazioni

47.1 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente atto costitutivo, ove non diversamente disposto, devono essere fatte mediante avviso da recapitarsi al domicilio del destinatario, che coincide con la residenza ovvero con la sede legale, ove non sia stato eletto domicilio speciale.

47.2 Le comunicazioni eseguibili mediante telefax o posta elettronica vanno effettuate al numero di telefono o all'indirizzo di posta elettronica ufficialmente depositati presso la sede della Società ed annotati sui libri sociali. A tale scopo, in particolare, si utilizzerà:

a) il libro dei soci, per i numeri di telefax e gli indirizzi di posta elettronica dei soci operatori (volontari e lavoratori), sovventori e possessori di azioni di partecipazione Cooperativa;

b) il libro delle decisioni del Consiglio di amministrazione, per numeri di telefax e gli indirizzi di posta elettronica dei componenti l'Organo di amministrazione.

c) il libro delle decisioni del collegio sindacale, per i numeri di telefax e gli indirizzi dei sindaci o del revisore contabile.

47.3 Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova della loro avvenuta ricezione da parte del destinatario, si considerano validamente effettuate solo ove quest'ultimo dia atto, in qualunque modo, di averle ricevute.

Firmato:

NADIA CASTELLI

Vito Pace Notaio (segue sigillo)